

SCRUTINI INTERMEDI E FINALI – SCUOLA PRIMARIA

NORMATIVA. La valutazione degli apprendimenti è regolata dalla lettura combinata del DPR 122/2009 (artt. 4,5,7,9,10,11,14) e del D. Lgs. 62/2017 (attuativo di una delega della legge 107/2005). Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90.

ORGANO E COMPOSIZIONE. Nella scuola primaria la valutazione intermedia e la valutazione finale sono di competenza dei docenti contitolari della classe. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal DS o da un suo delegato. In caso di operazioni di scrutinio intermedio o finale, la seduta è valida solo se sono presenti tutti i docenti della classe (collegio perfetto), compresi i docenti di sostegno, gli ITP, il docente di IRC (per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento), il docente a cui sono state affidate le attività alternative all'IRC.

LA VALUTAZIONE. La valutazione scolastica riguarda l'apprendimento e il comportamento degli studenti e i docenti procedono alle verifiche intermedie, periodiche e finali, coerentemente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF della scuola, in coerenza con le Indicazioni nazionali e le linee guida specifiche per i diversi livelli. Il D. Lgs. 62/2017 attuativo della L. 107/2015 ha modificato il modello di valutazione della scuola del I ciclo, senza stravolgimenti.

La valutazione degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria è stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa al fine di rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:

- **Avanzato:** l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
- **Intermedio:** l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
- **Base:** l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
- **In via di prima acquisizione:** l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell'elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione. La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel PEI, mentre la valutazione degli alunni con DSA terrà conto del PDP.

DELEGA E SOSTITUZIONI. Il DS può delegare a presiedere gli scrutini esclusivamente un docente dello stesso CdC. La delega a uno dei collaboratori è prevista solo nel caso in cui il collaboratore stesso faccia parte del CdC, oppure se il

DS è collocato in particolari posizioni di stato ed è impossibilitato ad essere presente. Qualsiasi altra delega è illegittima. Una delega a presiedere lo scrutinio ad un docente non della classe, renderebbe invalida la composizione del consiglio rendendo altresì illegittimo ed invalido qualunque atto amministrativo prodotto in quella sede. In caso di assenza di un docente per malattia, è possibile sostituirlo con un altro docente a tempo indeterminato della medesima disciplina.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PRIMO CICLO (D. lgs 62/2017 e D.M. 741/2017). Prendere in considerazione:

- delibera del CD e inserimento nel PTOF dei Criteri di valutazione degli apprendimenti con indicazione dei criteri per la delibera di non ammissione;
- delibera del CD e inserimento nel PTOF dei criteri per l'attribuzione della valutazione del comportamento;
- delibera del CD e inserimento nel PTOF dei Criteri per le deroghe motivate al monte ore minimo che dovranno essere utilizzate dai consigli di classe durante lo scrutinio;
- comunicazione alle famiglie dell'andamento didattico e risultati di apprendimento.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO. Nella scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione del comportamento è espressa attraverso un giudizio formulato dai docenti contitolari e dal CdC secondo le modalità deliberate dal CD.

DELIBERAZIONI. La valutazione dei singoli alunni nelle singole discipline è operata collegialmente dall'intero CdC. Se sulle proposte non c'è dissenso, si intendono approvate all'unanimità. In caso contrario le deliberazioni sono assunte a maggioranza. Ogni docente esprime un solo voto anche se titolare di più discipline. In caso di parità prevale il voto del presidente.

DOCENTI CON DIRITTO DI VOTO. Hanno diritto di voto tutti i docenti delle discipline impartite alla classe o al gruppo di alunni, compresi:

- il docente di IRC (per agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento);
- il docente di attività alternativa all'IRC (per agli alunni che non si avvalgono dell'IRC e hanno richiesto attività alternative. TAR Lazio sent. n. 33433/2010 e d. lgs. 62/2017);
- il docente di conversazione di lingua straniera;
- il docente di sostegno. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.
- l'insegnante tecnico-pratico (ITP).

DOCENTI DI IRC E DI ATTIVITA' ALTERNATIVE. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto (non si esprime una valutazione, D. Lgs. 16 aprile 1994, n.297, in particolare vedi art. 309). La valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. Nello scrutinio finale, nel caso di deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale e pertanto viene

sottratto dal numero dei voti validi. Nello scrutinio finale, nel caso di deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Pertanto viene sottratto dal numero dei voti validi.

	ATTRIBUISCE VALUTAZIONE DISCIPLINA	VOTA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA	ATTRIBUISCE CREDITO SCOLASTICO	ATTRIBUISCE VOTO DI CONDOTTA
DOCENTE DI EDUCAZIONE FISICA	SI	SI Art. 14, comma 5, DPR 122/2009	SI	SI Art. 4, comma 2, DPR 122/2009
DOCENTE DI IRC	SI (GIUDIZIO SINTETICO)	SI PER TUTTI GLI ALUNNI CHE SI AVVALGONO DELL'IRC	SI PER TUTTI GLI ALUNNI CHE SI AVVALGONO DELL'IRC	SI PER TUTTI GLI ALUNNI CHE SI AVVALGONO DELL'IRC Art. 4, comma 2, DPR 122/2009
DOCENTE DI CONVERSAZIONE LS IN COMPRESENZA	E' TITOLARE DI AUTONOMA PROPOSTA DI VOTO UNITAMENTE AL DOCENTE DELLA DISCIPLINA (VOTO UNICO)	SI	SI	SI Art. 4, comma 2, DPR 122/2009
DOCENTE DI SOSTEGNO (SE DUE DOCENTI PER LO STESSO ALUNNO CON UN SOLO VOTO)	NO	SI PER TUTTI GLI ALUNNI Art. 4, comma 1, DPR 122/2009	SI PER TUTTI GLI ALUNNI	SI PER TUTTI GLI ALUNNI Art. 4, comma 2, DPR 122/2009
DOCENTE ITP IN COMPRESENZA	SI NELLE DISCIPLINE IN CUI E' PREVISTO VOTO PRATICO NELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA SE VOTO UNICO E NELLA VALUTAZIONE FINALE E' TITOLARE DI AUTONOMA PROPOSTA DI VOTO UNITAMENTE AL DOCENTE DELLA DISCIPLINA	SI	SI	SI
ASSISTENTE ALLE ESERCITAZIONI DI LABORATORIO (PARTECIPA A TITOLO CONSULTIVO)	NO VIENE SENTITO DAL DOCENTE DELLA DISCIPLINA	NO	NO	NO

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI. Sulla base della normativa, è opportuno che il presidente del CdC organizzi le operazioni di scrutinio secondo le seguenti fasi:

- Ammissione alla valutazione attraverso la verifica del raggiungimento del numero minimo di ore di presenza (art. 5 D. Lgs. 62/2017, art. 14 del DPR 122/2009 e C. M n. 20 del 4/03/2011);
- Attribuzione del giudizio o del voto di condotta su proposta del docente con più ore nella classe (art. 78 R.D. 653/25);
- Attribuzione del giudizio o dei voti delle singole discipline (art. 79 R.D. 653/25).

SCRUTINI FINALI E GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE. Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva può essere deliberata solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione con decisione assunta all'unanimità. Quando l'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola deve attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

I docenti di classe, ivi compreso il docente di sostegno, il docente di religione, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, ed il docente specialista per l'insegnamento della lingua straniera, possono, ai sensi dell'art.145-comma 2- del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, non ammettere l'alunno alla classe successiva soltanto in casi eccezionali, su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti. A tal fine gli insegnanti di classe, quando ritengano di dover proporre la non ammissione, sono tenuti a presentare apposita, motivata relazione al consiglio di interclasse, tempestivamente convocato. Del parere di detto organo sarà fatta menzione sul documento di valutazione e sull'attestato nel solo caso in cui venga deliberata la non ammissione.

ASSENZE. Per essere ammessi alla classe successiva gli alunni devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato. Ad esempio, per un alunno che frequenta un corso ordinario di 30 ore settimanali, il monte orario annuale corrisponde a 990 ore (per convenzione l'anno scolastico è pari a 33 settimane); pertanto deve frequentare per almeno 743 ore. Sono previste delle deroghe a questo limite, deliberate dal collegio dei docenti.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. Al termine degli scrutini dell'ultima classe della scuola primaria, viene rilasciata la certificazione delle competenze.

NOTA MI 10/06/2021 "COMUNICAZIONE ESITI FINALI IN ANAGRAFE NAZIONALE STUDENTI – A.S. 2020/2021". A conclusione dell'anno scolastico le scuole devono comunicare in Anagrafe Nazionale Studenti gli esiti finali dei propri studenti. Mentre le modalità di svolgimento degli Esami conclusivi di primo e secondo ciclo sono state disciplinate tramite le rispettive ordinanze, il riferimento normativo per la valutazione finale torna ad essere il D. Lgs. 62/2017 per il primo ciclo e il DPR 122/2009 per la scuola secondaria di secondo grado. La comunicazione degli esiti finali può essere effettuata sia in modalità puntuale, accedendo alle apposite funzionalità presenti sul portale SIDI, sia tramite l'invio di flussi da software locali certificati. Tutte le operazioni che le scuole devono effettuare sono descritte in maniera dettagliata nelle guide operative disponibili nella sezione "Documenti e Manuali" dei servizi SIDI.

Rilevazione esiti scrutini analitici per studente. Le funzioni sono rese disponibili dal 10 giugno al 10 luglio, nell'area "Alunni – Gestione alunni – Scrutini finali analitici – Gestione scrutini". La comunicazione può essere effettuata con inserimento sul SIDI oppure tramite l'invio di un flusso generato dal software locale certificato. Per la scelta della modalità occorre utilizzare la funzione "Utilità-Scelta operativa" presente in "Gestione alunni". In caso di trasmissione tramite flussi si raccomanda di verificare sempre l'esito dell'invio accedendo alla funzione "Gestione scrutini".

Scuola primaria. Per tutti gli alunni l'esito finale viene preimpostato in "Amnesso/a"; nel caso di alunni in istruzione parentale l'esito è preimpostato ad "Idoneo/a". La scuola dovrà unicamente procedere al salvataggio della pagina relativa alla classe selezionata ed, eventualmente, cambiare l'esito.

ATTIVITÀ ESITI FINALI

Funzione	Grado scuola	Operazione SIDI		Modalità di comunicazione	Periodo	
Rilevazione scrutini analitici	Scuole primarie	Ammissione all'anno scolastico successivo e assenze		Inserimento diretto Sidi / Flussi pacchetti	10 giugno - 10 luglio	
		Inserimento informazioni per la produzione della certificazione delle competenze		Inserimento diretto Sidi / Flussi pacchetti	dal 10 giugno	
	Scuole secondarie di primo grado	Comunicazione delle votazioni per disciplina conseguite da ogni singolo studente allo scrutinio finale e assenze		Inserimento diretto Sidi / Flussi pacchetti	10 giugno - 10 luglio	
	Scuola secondaria di secondo grado	I, II, III e IV anno	Comunicazione delle votazioni per disciplina conseguite da ogni singolo studente allo scrutinio finale e assenze		Inserimento diretto Sidi / Flussi pacchetti	10 giugno - 10 luglio
		I, II, III e IV anno	Comunicazione per singolo studente dei risultati relativi allo scrutinio integrativo per gli studenti con giudizio finale sospeso		Inserimento diretto Sidi / Flussi pacchetti	23 agosto – 10 settembre